

Fattura elettronica tra privati: obbligo dal 2019

Dal 1° gennaio 2019 scatta l'obbligo della Fatturazione Elettronica fra privati.

In pratica ciascun soggetto obbligato alla fatturazione (ad esempio imprese e professionisti) non potrà più rilasciare fatture cartacee, ma dovrà utilizzare la nuova modalità informatica.

L'obbligo di emissione di fatture elettroniche, mediante il sistema di interscambio SDI fornito dall'Agenzia delle Entrate, si riferisce alle cessioni di beni (ad esempio vendita di prodotti) e alle prestazioni di servizi (ad esempio le prestazioni professionali) effettuate tra residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

La fatturazione elettronica sarà obbligatoria, sia per operazioni tra soggetti titolari di Partita IVA (imprese e professionisti fra di loro) sia nel caso in cui la cessione o la prestazione venga effettuata nei confronti del consumatore finale (ad esempio il paziente di un medico).

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali, ad esempio quelle emesse dal medico al paziente, saranno quindi a disposizione dei clienti nella loro area riservata sul sito web dell'Agenzia delle Entrate; il medico comunque dovrà consegnare al cliente una copia informatica (ad esempio salvata in pdf ed inviata per email) o cartacea ricordandogli che la fattura originale è consultabile e scaricabile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo è a carico del soggetto che deve emettere la fattura (ad esempio il medico), che può provvedervi personalmente, tramite un apposito software gestionale certificato disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato (ad esempio il commercialista). In ogni caso, sia che si provveda in proprio, sia che ci si avvalga del commercialista, dovrà essere generato un file nel formato XML, previsto dal [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018](#).

Per espressa previsione normativa sono **esclusi**:

- **coloro che applicano il regime forfettario** (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014)
- **coloro che applicano il regime di vantaggio** (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011)
- **il regime speciale degli agricoltori** (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72)
- **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti**, comunitari ed extra comunitari, ma per esse sarà prevista una diversa procedura di comunicazione (cosiddetto “esterometro”).

Altro caso di esonero riguarda i cedolini ricevuti dai medici convenzionati dalla ASL competente per territorio (Risoluzione Agenzia delle Entrate 98/E/2015).

A proposito dei casi di esonero, il recentissimo decreto fiscale del 16 ottobre 2018 prevede l'estensione della platea dei “forfettari”, per cui andrà verificato da parte del medico in quale regime fiscale rientrerà dal 1° gennaio 2019 e, di conseguenza, valutare se sussisterà o meno l'obbligo di emettere le fatture elettroniche.

Nel settore pubblico la fatturazione elettronica è già consolidata. Ogni Paese europeo utilizza però un suo standard, che spesso rende difficile la partecipazione alle gare d'appalto agli operatori di un Paese diverso.

Per creare un sistema unico e facilitare la concorrenza, l'Unione Europea ha elaborato la [Direttiva Europea 55 del 2014](#) sulla fatturazione elettronica contenente lo standard europeo cui tutti i Paesi dovranno conformarsi.

Il Consiglio dei Ministri del 27 settembre ha approvato in via preliminare lo schema del decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea.

Dal 18 aprile 2019 le fatture elettroniche dovranno essere conformi allo standard europeo indicato dalla Decisione di esecuzione 2017/1870, pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione europea 266 del 17 ottobre 2017.

Per le amministrazioni aggiudicatrici sub centrali l'obbligo decorrerà dal 18 aprile 2020.

[Legge 205 del 27.12.17](#), *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*.

[L. 205.2017 Comma 909](#)